



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRANDIMARTE MASSIMO Presidente
- GARGANO SAVERIO Relatore
- ALESSANDRINO RICCARDO Giudice
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 726/14

depositato il 01/04/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2125 DEL 25/11/13 PROT.173136 I.C.I. 2008

contro: COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 726/14

UDIENZA DEL

25/09/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2522

PRONUNCIATA IL:

25 SET. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 SET. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Con ricorso in atti il ricorrente adiva a questa CTP ed impugnava l'avviso di accertamento numero 2125 del 5/11/2013 prot 173136 con il quale il Comune di Taranto per l'anno 2008 richiedeva maggiore ICI oltre accessori su l'attribuita proprietà di una serie di immobili.

Costitutosi il contraddittorio la causa veniva portata in decisione.

Alla semplice ed incompleta indicazione degli immobili nell'atto accertativo notificato, il ricorrente ha dimostrato l'erroneità della pretesa in quanto l'atto era riferito ad immobili per i quali il ricorrente odierno era del tutto estraneo e ad immobili appartenenti a soggetti terzi.

Tali specifiche e minuziose contestazioni del ricorrente sono rimaste incontestate in fatto anche nelle memorie difensive integrative dell'Ente civico in quanto quest'ultime chiaramente riferite a periodi di imposta successivi (2010) all'anno in esame (si ricorda il 2008).

Ad avvalorare l'eccepito (da parte ricorrente) mancato rispetto del contraddittorio, vale, oltre che il continuo riferimento della Suprema Corte a tale problema ed alla estrema e decisiva importanza preliminare di tale adozione da parte dell'Ente richiedente, nel caso di specie rileva anche la quantità degli immobili, delle imprese e soggetti coinvolti (o meno) nella loro proprietà e/o titolarità.

Non avendo impostato ed effettuato il Comune alcun contraddittorio con il ricorrente, lo stesso ha sostanzialmente prodotto un atto già di per sé illegittimo.

Tutti i motivi esposti sono assorbiti da quanto esposto.

La complessità della materia suggerisce la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto così dispone :

==accoglie il ricorso e dichiara nullo l'accertamento impugnato;

===compensa le spese

Così deciso il giorno 25/9/2014

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Massimo Brandimarte)